

**Accordo operativo**  
**tra l'Ufficio metropolitano di statistica della Città metropolitana di Roma Capitale**  
**e l'Ufficio di Statistica di Roma Capitale**  
**finalizzato alla realizzazione del nuovo**  
**“Rapporto Statistico sull'area metropolitana romana”**

**L'Ufficio metropolitano di Statistica (Città metropolitana di Roma Capitale)**, codice fiscale 80034390585, con sede in Roma Via IV Novembre 119/a 00187, rappresentata per la firma del presente atto dal Dirigente del Servizio 1 – Direzione Generale, dott.ssa Ilaria Papa, domiciliata per la carica presso la sede suddetta,

e

**L'Ufficio di Statistica di Roma Capitale**, codice fiscale 02438750586, con sede in Roma, Via della Greca n.5 - 00186, rappresentato per la firma del presente atto dal Dirigente, ing. Carolina Cirillo, domiciliata per la carica presso la sede suddetta

**Premesso che**

- l'Ufficio di Statistica di Roma Capitale e l'Ufficio metropolitano di Statistica sono inseriti nel Sistema Statistico Nazionale, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. e) del decreto legislativo n. 322/1989;
- il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", all'art. 12 prevede che "gli enti locali esercitino i compiti conoscitivi e informativi concernenti le loro funzioni in modo da assicurare, anche tramite sistemi informativo-statistici automatizzati, la circolazione delle conoscenze e delle informazioni fra le amministrazioni, per consentirne, quando prevista, la fruizione su tutto il territorio nazionale" e che tali sistemi "operano in collegamento con gli uffici di statistica" in modo da assicurare comunque l'integrazione con il "Sistema statistico nazionale";
- gli enti locali hanno piena autonomia anche relativamente alle funzioni informative e statistiche, nei limiti delle disposizioni legislative statali per il "coordinamento-informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale", secondo quanto previsto dall'art. 117, comma 2, lettera r) della Costituzione;
- tra le funzioni fondamentali dei comuni, in base all'articolo 19, comma 1, lettera l-bis, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, sono previsti "i servizi in materia statistica";
- tra le funzioni fondamentali delle Province e delle Città metropolitane, in base all'articolo 1, comma 85, della legge 7 aprile 2014, n. 56 sono previste quelle di "raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali";

**considerato che**

- le profonde innovazioni legislative intervenute hanno mutato l'assetto, il ruolo e le relazioni fra gli enti locali, in particolare per quello che concerne il governo dell'area vasta con l'istituzione delle città metropolitane quali enti di secondo livello;

- le citate riforme amministrative impongono agli Enti locali nuovi strumenti di programmazione quali il Documento Unico di Programmazione, i piani strategici, la definizione di zone omogenee per l'esercizio associato delle funzioni comunali e di ambiti ottimali per la gestione dei servizi pubblici locali;
- il processo di riforma della pubblica amministrazione e le esigenze di revisione della spesa pubblica connesse richiedono sia garantita la produzione di statistiche ufficiali pertinenti, tempestive, affidabili e di qualità;
- che il 20 aprile 2016 l'Istat, l'Anci e l'Upi hanno firmato un protocollo di intesa per lo sviluppo della funzione statistica e della cultura statistica negli Enti locali;
- considerato che all'art. 1 del suddetto protocollo sono elencate, tra le altre, le seguenti finalità:
  - a. la collaborazione per sviluppare l'esercizio della funzione statistica degli Enti locali, attraverso il rafforzamento degli Uffici Sistan esistenti (...) nell'ambito di un processo di riorganizzazione che punti al conseguimento di economie di scala attraverso forme aggregative e di gestione associata, dando continuità ai progetti già in corso e promuovendone di ulteriori, nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale;
  - b. la collaborazione alla realizzazione, al mantenimento e allo sviluppo di basi di dati e di sistemi informativi integrati e tra loro armonizzati, di elevato dettaglio territoriale che soddisfino i requisiti di qualità e affidabilità necessari alle applicazioni di tipo valutativo;
  - c. lo sviluppo di azioni che, secondo il principio di sussidiarietà, sostengano l'autonomia degli uffici di statistica, promuovendone l'associazione negli ambiti di area vasta e rafforzando le attività statistiche in funzione delle esigenze degli utilizzatori presenti nel territorio, a partire dalle stesse amministrazioni locali;
  - d. la promozione, attraverso Usci e Cuspi, su scala comunale e di area vasta di esperienze pilota, centri di eccellenza, progetti di uso per fini statistici dei dati di fonte amministrativa interna ed esterna, indagini statistiche di tipo innovativo favorendone la diffusione e la replicabilità presso tutti gli uffici di statistica operanti sul territorio;
  - e. il rafforzamento della collaborazione tecnica e metodologica per favorire lo sviluppo delle attività di rilevazione di dati svolte dagli enti locali e di elaborazione di statistiche a scala di area vasta, comunale e sub-comunale, nonché la produzione e la diffusione di informazioni statistiche di comune interesse, secondo standard, strumenti e formati in linea con l'evoluzione tecnologica e l'esigenza di apertura delle basi di dati;
- l'8 marzo 2016 gli Uffici di Statistica di Roma Capitale e della Città metropolitana di Roma Capitale hanno firmato un accordo operativo per la realizzazione del "Primo Rapporto Statistico sull'area metropolitana romana" e che la progettualità è stata positivamente realizzata;
- considerato il positivo riscontro ottenuto dal primo Rapporto Statistico sull'area Romana, sia nell'ambito della XII conferenza nazionale di Statistica, sia nell'occasione della sua presentazione pubblica;

- considerato che nel Piano Statistico Nazionale 2017-2019, aggiornamento 2018-2019, in corso di approvazione, è stata inserita una scheda relativa al progetto del Rapporto statistico sull'area romana;
- L'Ufficio di statistica di Roma Capitale e l'Ufficio metropolitano di statistica, in seguito a questa prima esperienza, hanno valorizzato la loro specifica competenza statistica in relazione al territorio di riferimento; in particolare l'Ufficio di Statistica di Roma Capitale per quanto riguarda il dettaglio municipale del territorio romano e l'Ufficio di Statistica della Città metropolitana di Roma Capitale per quanto riguarda i territori dei comuni afferenti alla Città Metropolitana (già comuni della Provincia di Roma);
- Roma Capitale e la Città metropolitana di Roma Capitale hanno interesse a sviluppare ulteriori attività di collaborazione per favorire l'esercizio della funzione statistica a livello locale, a supporto delle attività di programmazione, gestione e controllo delle amministrazioni e, in particolare:
  - a) attività per favorire la forte integrazione tra rilevazioni campionarie, rilevazioni censuarie e uso intensivo degli archivi amministrativi, locali e nazionali, a fini statistici;
  - b) attività per favorire la costruzione di sistemi informativi statistici locali che prendano avvio dalle basi dati amministrative e statistiche di piena disponibilità degli enti locali e altre che sono disponibili su scala locale;

## **VISTE**

- la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l'art. 15, in base al quale i soggetti pubblici possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, che ha, tra l'altro, integrato la legge 7 agosto 1990, n. 241 introducendo l'art- 6-bis per disciplinare i casi di conflitto di interesse;

**Convengono e Stipulano quanto segue:**

### **Articolo 1**

#### **Valore delle premesse, delle considerazioni e dei visti**

Le premesse, le considerazioni e i visti costituiscono parte integrante del presente accordo.

### **Articolo 2**

#### **Oggetto e finalità dell'accordo**

1. Oggetto del presente accordo è la collaborazione tra le Parti per la realizzazione di un nuovo Rapporto Statistico sull'area metropolitana romana (di seguito *Rapporto*) consistente in un'analisi dei principali dati statistici provenienti sia da fonti di statistica ufficiale, sia da fonti amministrative interne, sia da altre fonti statistiche ed amministrative di comprovata affidabilità, al fine di ricostruire il contesto demografico, sociale, economico, infrastrutturale e

ambientale del territorio romano e di fornire un'informazione statistica circa i servizi erogati sul territorio.

2. Il Rapporto, in continuità con il Primo Rapporto Statistico sull'area metropolitana romana, dovrà essere strutturato in modo tale da garantire i seguenti contenuti informativi:
  - a. Un benchmark dei principali indicatori tra l'area romana e il resto del Paese e le altre aree metropolitane italiane;
  - b. Un'analisi in serie storica dei principali indicatori per verificare l'andamento nel tempo dei fenomeni oggetto di studio;
  - c. Il minimo dettaglio territoriale possibile, almeno di comune e/o di municipio, laddove possibile.

Al Rapporto infine dovrà essere garantita la massima diffusione, sia sui siti web dei due Enti che attraverso eventuali presentazioni pubbliche anche sul territorio.

3. Le finalità del presente accordo sono:
  - promuovere la capacità degli Uffici di Statistica delle due Amministrazioni di raccogliere ed elaborare informazioni statistiche di interesse, sia nell'ambito delle rilevazioni dirette nazionali e locali, sia da archivi amministrativi e registri statistici;
  - promuovere azioni che rafforzino le attività statistiche dei due Enti in funzione delle esigenze degli utilizzatori presenti nel territorio, a partire dalle stesse amministrazioni locali;
  - consolidare e rafforzare le forme di collaborazione tecnica e metodologica per favorire lo sviluppo delle attività di rilevazione di dati svolte dagli enti locali e di elaborazione di statistiche su scala di area vasta, comunale e sub-comunale, nonché la produzione e la diffusione di informazioni statistiche di comune interesse, secondo standard, strumenti e formati in linea con l'evoluzione tecnologica e l'esigenza di apertura delle basi dati.

### **Articolo 3**

#### **Attività e impegni delle Parti**

1. Le Parti si impegnano a collaborare alla realizzazione del nuovo *Rapporto*, secondo le modalità e nei tempi definiti dalla calendarizzazione, stabilita in accordo fra le parti.
2. Il Rapporto dovrà essere chiuso entro il 31 dicembre dell'anno di inizio dell'attività.

### **Articolo 4**

#### **Gruppo di lavoro**

1. Per la realizzazione del *Rapporto* è istituito un Gruppo di lavoro composto da:
  - 12 rappresentanti dell'Ufficio di Statistica di Roma Capitale;
  - 5 rappresentanti dell'Ufficio di Statistica della Città metropolitana di Roma Capitale.
2. Il coordinamento del Gruppo di lavoro è affidato congiuntamente a un rappresentante dell'Ufficio di Statistica di Roma Capitale e ad un rappresentante dell'Ufficio di Statistica della Città metropolitana di Roma Capitale.

3. Il Gruppo di lavoro si riunisce, al completo ovvero in sottogruppi tematici, periodicamente per discutere lo stato di avanzamento delle attività e per fissare la calendarizzazione dettagliata delle attività future. Le riunioni si svolgono a rotazione nelle sedi delle Parti.
4. È facoltà delle Parti di procedere alla sostituzione dei propri rappresentanti nel Gruppo di lavoro e nel coordinamento del Gruppo di lavoro dandone tempestiva comunicazione scritta alle altre Parti.
5. La partecipazione al Gruppo di lavoro non comporta oneri a carico delle Parti.

## **Articolo 5**

### **Protezione dei dati personali e segreto statistico**

1. Nello svolgimento delle attività oggetto del presente accordo le Parti si impegnano al rispetto delle disposizioni dettate dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 in materia di protezione dei dati personali e dell'art. 9 del decreto legislativo, n.322 del 6 settembre 1989 in materia di segreto statistico.
2. Titolari del trattamento dei dati personali previsti dal *Rapporto*, ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 196/2003, sono la Città Metropolitana di Roma Capitale e Roma Capitale, in relazione alle rispettive competenze;
3. Responsabili del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo n. 196/2003, sono i soggetti individuati a norma dei regolamenti interni ai due Enti;
4. I responsabili del trattamento dei dati personali di cui al comma precedente, per le attività di rispettiva competenza, sono tenuti in particolare a:
  - garantire il rispetto dei principi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 196/2003;
  - nominare incaricati del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 30 del decreto legislativo n. 196/2003, tutti i soggetti che collaborano alla realizzazione del *Rapporto*, impartendo loro le istruzioni dirette a garantirne la corretta esecuzione e ad assicurare il rispetto della normativa posta a tutela dei dati personali e del segreto statistico;
  - adottare, ai sensi degli artt. 31 e seguenti del decreto legislativo n. 196/2003, le misure di sicurezza di natura tecnica, logistica e organizzativa idonee a prevenire rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati, accessi non autorizzati e trattamenti non conformi alle finalità della raccolta, prestando particolare attenzione ai dati sensibili;
  - assicurare che sia resa agli interessati idonea informativa, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, con particolare riguardo alla facoltatività del conferimento dei dati sensibili;
  - garantire l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003.

## **Articolo 6**

### **Risultati del Rapporto**

1. I risultati del *Rapporto*, compresi i diritti di sfruttamento economico e i diritti di proprietà intellettuale, sono di proprietà delle Parti sottoscrittenti.
2. La valutazione del Rapporto e la definizione dei tempi e delle modalità della sua diffusione sono attribuite al Coordinamento del Gruppo di lavoro.
3. La diffusione dei risultati, in qualunque forma realizzata, dovrà garantire il rispetto delle norme in materia di protezione dei dati personali e di tutela del segreto statistico e dovrà specificare che gli stessi sono stati conseguiti nell'ambito della collaborazione sviluppata tra le Parti in attuazione del presente accordo, indicando la relativa fonte dei dati.

4. Qualsiasi uso del nome e del logo delle Parti dovrà essere preventivamente autorizzato dalle stesse, secondo le modalità previste dai rispettivi ordinamenti.
5. Fermo restando quanto stabilito nei commi precedenti, i risultati del Rapporto saranno diffusi attraverso i canali web dei rispettivi siti istituzionali ed eventualmente attraverso eventi di presentazione pubblica.
6. Il gruppo di coordinamento individuerà, fra tutti i dati usati per la stesura del Rapporto, quelli che per rilevanza e completezza saranno resi disponibili sui rispettivi siti in formato aperto.

#### **Articolo 7**

##### **Durata**

1. Il presente accordo ha la durata di un anno a decorrere dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato per espressa volontà delle parti.

#### **Articolo 8**

##### **Risoluzione e recesso**

1. Il presente accordo può essere risolto, su richiesta di ciascuna delle Parti, per grave inadempienza di una delle altre Parti agli impegni assunti ai sensi degli artt. 4 e 6 dell'accordo stesso. In tale caso, la Parte interessata notificherà all'altra Parte la propria intenzione di avvalersi della presente clausola, invitando la Parte inadempiente a provvedere entro il termine indicato nella medesima comunicazione. Decorso il predetto termine, se la Parte inadempiente non avrà provveduto, la risoluzione dell'accordo avverrà di diritto, fatti salvi gli obblighi derivanti da inadempimento colposo.
2. Il presente accordo, inoltre, può essere risolto, su richiesta di ciascuna Parte, per cause documentate di forza maggiore e per le altre cause previste dall'ordinamento giuridico.
3. Resta salva la facoltà della Parti di recedere in qualunque momento, mediante comunicazione scritta da inviare tramite posta elettronica certificata, dagli impegni assunti con il presente accordo qualora intervengano fatti o provvedimenti che modifichino la situazione esistente all'atto della stipula dell'atto e rendano impossibile o inopportuna la sua conduzione a termine.

#### **Articolo 9**

##### **Modifiche e integrazioni**

Ogni sopraggiunta necessità di modificare o integrare il presente accordo, formerà oggetto di apposito atto, predisposto e sottoscritto con le medesime modalità adottate per la stipula dell'accordo stesso.

#### **Articolo 10**

##### **Oneri finanziari**

Il presente accordo non comporta prestazioni a contenuto patrimoniale tra le Parti e, pertanto, non è soggetto a registrazione a termine fisso.

**Articolo 11**  
**Foro competente**

Per ogni controversia che non sia possibile definire in via amichevole è competente in via esclusiva il Foro di Roma.

Letto, approvato e sottoscritto \*

Roma, lì .....

Per la Città Metropolitana di Roma Capitale

*dott.ssa Ilaria Papa*

Per Roma Capitale

*ing. Carolina Cirillo*

\*firmato digitalmente